



REGIONE  
ABRUZZO



**DIRETTIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA E DI SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA PARTE IV, TITOLO I, ART. 208, COMMA 15 DEL D.LGS 03.04.2006, N. 152 E S.M.I.**

**PREMESSA**

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi del **D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15 e dell'art. 50, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"** e s.m.i., che attribuiscono al competente Servizio della Regione Abruzzo, il compito di emanare apposite direttive per disciplinare le modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le modalità di gestione degli impianti mobili, le procedure di controllo, .. etc.

Le presenti direttive si rendono necessarie in relazione ai nuovi scenari gestionali che caratterizzano al momento la gestione dei rifiuti urbani residui (RUR) nel territorio regionale, rispetto a quelli presenti alla data di emanazione delle precedenti direttive regionali di cui alla **DGR n. 629 del 09/07/2008**, che si rendevano anche necessarie in ragione di situazioni emergenziali esistenti e di non autosufficienza regionale delle potenzialità impiantistiche autorizzate (*sia pubbliche che di operatori privati*), dedicate al trattamento dei RUR, anche a causa di "fermo impianto" di installazioni autorizzate. Situazioni emergenziali che non si ravvedono, alla luce dei provvedimenti adottati da parte della Regione Abruzzo e degli operatori interessati.

Inoltre si vuole evidenziare che l'impiantistica mobile per il trattamento dei rifiuti urbani residui (RUR), non può più essere concepita come soluzione di lungo periodo (alcuni anni), come evidenziatasi in alcuni casi o sostitutiva dell'impiantistica fissa secondo le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui al **D.M. 29/01/2007**, che prevedono che i rifiuti urbani siano trattati in impianti a tecnologia complessa prevedendo, anche per la fase di pretrattamento dei rifiuti, la presenza di presidi ambientali idonei ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di legge ed il rispetto dell'ambiente (*es. ambiente confinato, ricambi d'aria, torri di lavaggio, .. etc.*).

Al fine di illustrare la situazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani in Abruzzo, si riporta di seguito un riepilogo relative alla produzione e dei dati della raccolta differenziata.

**Tab. 1 - Produzione e Rd regionali - 2010 – 2014.**

Anno	Pop.	RU Indifferenziato t/a	RD t/a	RU t/a	Pro capite RU Kg/ab/anno	Pro capite RD Kg/ab/anno	Percentuale RD
2010	1.342.366	485.861,70	191.157,56	681.020,69	507,3	142,4	28,1
2011	1.307.309	439.775,37	218.234,68	661.820,10	506,2	166,9	33,0
2012	1.306.416	387.380,30	237.470,63	626.639,39	479,7	181,8	37,9
2013	1.333.939	342.226,21	257.343,90	600.015,93	449,8	192,9	42,9
2014	1.331.574	319.414,47	273.533,91	593.080,29	445,4	205,4	46,1

Fonte: ISPRA - PRGR 2015.



**Tab. 2 - Produzione e RD regionali degli RU a livello provincial. 2010 – 2014**

Provincia	Popolazione	RU tonn.	Pro capite Kg/ab/a	RD tonn	% RD
L'AQUILA	304.884	128.481	421,4	49.104,5	38,2%
TERAMO	311.168	152.102,9	488,8	85.142,1	56,0%
PESCARA	322.759	151.502,7	469,4	52.926,6	34,9%
CHIETI	392.763	160.992,8	409,9	86.360,7	53,6%
ABRUZZO	1.331.574	593.080,3	445,4	273.533,9	46,2%

Fonte: ISPRA - PRGR 2015.

In relazione alla verifica dell'autosufficienza dell'impiantistica fissa di trattamento dei rifiuti urbani residui, la seguente tabella espone i dettagli degli impianti regionali che sono autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel 2014, per un totale dichiarato di **312.761 tonn** in ingresso negli impianti fissi (dati ISPRA 2015), comprensivi di rifiuti di provenienza extraregionale (es. *Regione Lazio*) ed un totale complessivo (*comprensivo dell'attività degli impianti mobile in esercizio: S. Omero, Notaresco e Lanciano*) di **340.613 tonn**.

Come si evidenzia nella **Tab. 4** la potenzialità degli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti urbani residui ammonta a complessive **545.736 tonn** complessive, di cui **250.736 tonn** di titolarità di impianti pubblici di piano. Si segnala, inoltre, che i quantitativi di rifiuti urbani residui sono in costante diminuzione da anni, in ragione del trend di aumento della percentuale delle raccolte differenziate. Trend in diminuzione che si conferma anche per l'anno 2015, i cui dati sono in fase di elaborazione e pubblicazione.

**Tab. 3 - Impianti di trattamento TMB autorizzati e/o in esercizio in regione (al 31/12/2015)**

PROV.	TITOLARITÀ'	GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	COMUNE LOCALITÀ'	AUTORIZZAZIONE	POTENZIALITÀ' max t/a
AQ	ACIAM SpA	ACIAM SpA	Impianto Compostaggio + linea FOS.	Aielli (La Stanga)	AIA n. 14/10 del 31.12.2010	70.000
	COGESA SpA	Daneco Spa	Impianto TMB (FOS)	Sulmona (Noce Mattei)	A.I.A. n. 9/11 del 09.12.2011	47.736
	SEGEN SpA*	SEGEN SpA	Impianto TMB (FOS)	Sante Marie (Santa Giusta)	DA21/131 del 02/09/2014	11.000
PE	-	-	-	-	-	-
TE	CIRSU SpA	CSA scarl	Impianto Compostaggio + linea FOS	Notaresco (Casette di Grasciano)	A.I.A. n. 6/2014	100.000
	ECOCONSUL Surl**	Ecoconsul Surl	Impianto Trattamento/R13	Ancarano (Strada della Bonifica km 14)	DD n. DA21/29 del 12/02/2014	25.000
CH	CIVETA	Consorzio CIVETA	Impianto Compostaggio + linea FOS	Cupello (Valle Cena)	A.I.A. DPC 026/32 del 23.07.2015	22.000
	DECO SpA**	DECO SpA	TMB - CSS	Chieti (Casoni)	AIA n. 145/146 del 22.10.2009	270.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti Regione Abruzzo.

Note aggiuntive: in grigio chiaro impianto di titolarità operatore privato.

(\*): Fermo tecnico.

(\*\*): Impianto operatore privato.





Tab. 4 - Riepilogo autorizzato e fabbisogno trattamento rifiuto indifferenziato - 2015

Bacini provinciali	Potenzialità autorizzata tonn	Fabbisogni t/a
L'Aquila	128.736	61.345
Chieti	292.000	66.471
Pescara	-	66.792
Teramo	125.000	58.884
<b>Totale</b>	<b>545.736</b>	<b>253.492</b>

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Documento PRGR - 2014.

## 1. DEFINIZIONE DI IMPIANTO MOBILE DI SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI

Fatte salve eventuali disposizioni statali, per **impianto mobile** si intende una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo. L'impianto può essere situato anche in luogo chiuso, se ricorrono motivi di ottimizzazione dei processi e delle attività da svolgere.

Per **struttura tecnologica** unica si intende un unico macchinario (o un corpo unico che svolga sostanzialmente un'operazione o una fase di un'operazione di smaltimento e/o recupero), identificabile con marca, modello e numero di matricola. Gli impianti mobili sono soggetti alla direttiva macchine.

L'impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l'autorizzazione anche in caso di società straniera avente sede di rappresentanza nella Regione Abruzzo. Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato. I rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento (materie prime e secondarie) di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.

Un impianto mobile può effettuare operazioni di:

- **smaltimento:** D8, D9, D10, D14 di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **recupero:** R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione di bonifiche autorizzate ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la legittimazione ad operare (autorizzazione e notifica campagna) deve essere ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato (in tale caso non si applicano le limitazioni temporali

### 1.1 ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI E DI GIURISPRUDENZA

Il MATTM, con nota n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto: "Parere in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti", precisa che:

- la procedura VIA è - *attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato* - e non dunque in sede di rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile di cui all'art. 28, comma 7 del D.Lgs. 22/97 (cd "Decreto Ronchi"). Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento della singola campagna in un sito ben individuato;
- l'applicazione dell'eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell'istallazione dell'impianto e dell'avvio della campagna e ciò fino all'espletamento della medesima; .. *omissis*".

Pertanto la procedura di VIA, nel caso sia dovuta, viene differita in occasione della comunicazione per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, in quanto non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poiché va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi la procedura VIA che comporterà necessariamente la sospensione dell'istallazione dell'impianto fino alla definizione della medesima procedura.

La Regione Abruzzo, con la DGR 07.09.2007 n. 904, ha effettuato il primo adeguamento degli Allegati A e B della DGR n. 119/02, in esito all'entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale non ha





“ribadito” l’esclusione dalle procedure di VIA degli impianti di recupero sottoposti alla procedura semplificata già disposta dalla citata Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entrata in vigore il 31 luglio 2007. Infatti, la suddetta deliberazione, prendendo atto della modifica apportata dal D.P.C.M. 07.03.2007 all’Allegato A, lett. i) e l) del D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i., in esito alla sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006, causa C-486/04 - ha riformato, in conformità, gli Allegati A e B della D.G.R. n. 119/02, che individua le categorie di opere assoggettate alla procedura di VIA regionale, includendo anche gli impianti prima esclusi dalla verifica di compatibilità ambientale. Si veda, a proposito, la nota della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Assistenza Legale, prot.n. 11880 del 7.05.2008, avente per oggetto “Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata – Artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06”, nota inviata in risposta ad un quesito della Provincia di L’Aquila.

L’adeguamento del quadro normativo regionale al precetto fissato dal giudice comunitario nella sentenza sopra richiamata – e recentemente riconfermato dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza 05.07.2007, Causa C-255/05, si è sostanziato, del resto, in un’attività di carattere vincolato per l’Amministrazione.

Inoltre la Regione Abruzzo, con la DGR 17.03.2008, n. 209 avente per oggetto “DGR 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 (G.U. n. 24 del 29.01.2008)”, con la DGR n. 60 del 29/01/2008 “Direttiva per l’applicazione di norme in materia paesaggistica relativamente alla presentazione di relazioni specifiche a corredo degli interventi”, ha altresì provveduto ad aggiornare le disposizioni regionali in materia di valutazione di impatto ambientale.

Con la sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 2 luglio 2013, N. 00624/2013 REG.PROV.COLL. N. 00305/2008 REG.RIC., N. 00577/2008 REG.RIC. “Rifiuti. Autorizzazione impianti mobili per il trattamento dei rifiuti”, si è disposto: “omissis ... Nel caso degli impianti “mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’ autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” (tali qualificati in base alle caratteristiche strutturali, all’esistenza o meno di strumenti di ancoraggio permanente al suolo, alla temporaneità dell’esercizio e ad altri eventuali indicatori del tipo di impatto che può derivare), la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. Il presupposto per l’applicabilità della disciplina meno garantista è, dunque, la effettiva sussumibilità dell’impianto tra quelli “mobili”, sussumibilità acquisita (ed acquisenda) in sede di richiesta di autorizzazione “unica”, sede cui compete la verifica della natura amovibile dell’impianto dal sito prescelto e del rapporto precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l’ambiente circostante. A queste condizioni verificate “a monte”, il sistema consente il regime semplificato tenuto conto soprattutto del provvisorio (e minimo) impatto con l’ambiente circostante. La mera “comunicazione” di installazione, una volta ottenuta l’autorizzazione “unica” regionale, valevole su base nazionale, non è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale. .. omissis”;

Inoltre si ribadisce, ai sensi del giudizio finale emesso con Sentenza 5242/2014 del Consiglio di Stato sulla complessa vicenda processuale relativa alla natura (urbana o speciale) dei rifiuti sottoposti a mera tritovagliatura, che il prodotto derivante dalla triturazione e vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato “non perde in concreto le caratteristiche di rifiuto urbano” e, come tale, è sottoposto al principio dell’autosufficienza regionale per lo smaltimento. Secondo il Consiglio di Stato, benché il rifiuto urbano tritovagliato possa essere considerato un “nuovo” rifiuto (in quanto realizzato da un “nuovo produttore” ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) cui correttamente attribuire il Cer 19 di rifiuto speciale, la mera tritovagliatura non soddisfa la definizione di “trattamento” richiesta dalla disciplina per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il rifiuto tritovagliato continua quindi ad essere assoggettato al regime dei rifiuti urbani “ma solo ai fini dello smaltimento” (e il vincolo non opera per i conferimenti finalizzati al recupero).

## 1.2 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI - CER E MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

L’ARTA - Distretto provinciale di Teramo ha emesso un parere tecnico non favorevole, con nota prot.n. 5078 del 04.09.2015, riferito alla richiesta di rinnovo di un’autorizzazione regionale avanzata da un Ente pubblico economico operante nel settore dei rifiuti urbani ed assimilate ed ha ritenuto, nelle conclusioni del parere, che:

“Omissis ... In relazione alla documentazione presentata, in cui si propone il cambio di codice CER ed il conferimento in discarica, si ritiene che la semplice operazione di tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato



*non garantisca la separazione della frazione secca da quella umida e di conseguenza non assicuri, di per se, l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ai fini del conferimento in discarica. .. omissis".*

Inoltre, con la Circolare 06/08/2013, il MATTM ha deciso di rendere non più efficace il regime transitorio disciplinato dalla Circolare U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 (Circolare del Ministro Prestigiacomo) e le **indicazioni** ivi fornite. Nella Circolare MATTM (Ministro Orlando), si afferma testualmente:

"Omissis .....

*per quanto concerne le indicazioni della circolare in merito alla definizione di "trattamento" (di cui alla precedente lettera a), alla data del 1° giugno 2012, la tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/Ce. Tale obbligo, previsto dall'ordinamento nazionale - articolo 7, comma 1, del Dlgs. 36/2003 - deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica. Infatti, le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia. .. omissis".* La Circolare MATTM, quindi, con la finalità di chiarire quali siano le condizioni a cui assoggettare il trattamento dei rifiuti urbani, detta i seguenti indirizzi:

1. La trito vagliatura da parte di un impianto mobile dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
2. I rifiuti tritovagliati devono includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica;
3. Le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia.

### **1.3 CONDIZIONI INDIVIDUATE PER COMUNICAZIONI CAMPAGNE DI ATTIVITA'**

Le comunicazioni di campagne di attività svolte da impianti mobili per il trattamento dei rifiuti urbani residui, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle presenti direttive regionali, sono previste esclusivamente alle seguenti condizioni, preventivamente verificate dal competente Servizio regionale:

1. "rottura accidentale/fermo impianto" di un'installazione fissa autorizzata nella regione per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301);
2. situazioni emergenziali nella gestione dei rifiuti urbani residui per cui non sia rilevabile, da parte del SGR, un'autosufficienza regionale (ATO Abruzzo), dell'impiantistica fissa in esercizio per il trattamento dei rifiuti urbani residui;
3. impianti da autorizzare per sola attività di ricerca e di sperimentazione anche ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

### **1.4 CAMPAGNE DI ATTIVITA' IN ESERCIZIO**

Le campagne di attività, in corso e/o comunicate, effettuate da impianti mobili autorizzati per il trattamento dei rifiuti urbani residui si adeguano alle disposizioni delle presenti direttive **entro 60 gg** dalla comunicazione al soggetto interessato, da parte del Servizio regionale competente, dell'approvazione delle stesse da parte dell'esecutivo regionale.

## **2. COMPETENZE, NATURA E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 2.1 Il rilascio dell'autorizzazione definitiva prevista dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, compete alla Regione (ove ha sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto il soggetto titolare dell'impianto), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. j), salvo specifica delega prevista dalla stessa ad altro Ente. Nello specifico, ai sensi della L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", art. 4, comma 3 e della L.R. 45/2007, il rilascio della predetta autorizzazione compete al Dirigente del competente servizio regionale. Spetta altresì alla Regione, la ricezione e la verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili



autorizzati alle operazioni di smaltimento e di recupero, per lo svolgimento delle singole campagne di attività, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed ai sensi della L.R. 19.12.2007, n. 45, art. 50.

- 2.2 La predetta autorizzazione si configura, per espressa disposizione di legge (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), come un'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, indipendentemente dalle condizioni sito-specifiche delle aree ove opererà e, pertanto, non è considerata né come approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile. La stessa comporta una preventiva e positiva valutazione d'ordine tecnico da parte dell'ARTA dell'idoneità dell'impianto al trattamento dei rifiuti previsti.
- 2.3 Le presenti direttive individuano la documentazione che deve essere presentata dal soggetto interessato, all'atto della richiesta di autorizzazione ed al momento dell'invio della prevista comunicazione di installazione dell'impianto. Il Servizio Gestione Rifiuti, può adottare prescrizioni integrative o può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento dell'attività dell'impianto mobile nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
- 2.4 La Regione provvede, nel rispetto del combinato disposto della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a dare comunicazione di avvio del procedimento, ad acquisire, entro i successive **30 gg.**, i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Il parere si riterrà comunque acquisito in senso positivo, se non trasmesso entro i termini previsti. Tutte le prescrizioni rese saranno riportate nell'atto di autorizzazione. In caso di conclusione positiva dell'istruttoria, la Regione provvederà a rilasciare l'autorizzazione in via definitiva dell'impianto mobile. In caso contrario, il diniego motivato.
- 2.5 La durata dell'autorizzazione definitiva, di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è di **dieci anni** ed è valida su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione nonché l'eventuale diniego, è notificata alle altre Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle Province dell'Abruzzo, ad ARTA Abruzzo ed al MATTM. Al proponente sarà restituita la copia della documentazione tecnica presentata riportante gli estremi dell'atto autorizzativo.
- 2.6 La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno **180 gg** prima della scadenza dell'autorizzazione. La richiesta di rinnovo deve essere corredata da dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato ovvero, qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'art. 50 della L.R. 45/07 e disposizioni regionali attuative. Nel caso in cui non vi siano varianti la richiesta di rinnovo effettuata entro i termini sopra indicati consente al richiedente, nelle more del rilascio del rinnovo, di proseguire l'attività, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

### 3. IMPIANTI MOBILI ESCLUSI DALLA PRESENTE PROCEDURA AUTORIZZATIVA

#### 3.1 Impianti mobili di sola riduzione volumetrica

L'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., prevede che: *"15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica"*.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli impianti mobili che effettuano la sola **riduzione volumetrica** con separazione delle frazioni estranee (*diverse dalle operazioni di vagliatura*) non sono soggetti ad autorizzazione. Si precisa che per "impianti di riduzione volumetrica" si intendono gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti, mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (Codice CER).





Inoltre, per "separazione delle frazioni estranee" è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica.

3.2 Devono ritenersi, invece, sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio come sopra delineato gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento" il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile" (in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all'Allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non è per nulla esaustivo). (Corte di Cassazione penale, n. 21859/11: impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti).

3.3 Non devono presentare istanza di verifica le campagne mobili di attività volte al recupero di rifiuti qualora trattasi di:

- 1) Impianti trattamento rifiuti non pericolosi da C&D, se la durata della campagna è < 90 gg;
- 2) Altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi, se la campagna ha durata < 30 gg.

#### 3.4 Impianti di incenerimento

Per gli impianti mobili di incenerimento, anche perché caratterizzati da notevole complessità impiantistica, non si ritiene applicabile la procedura amministrativa di cui alla vigente normativa sugli impianti mobili, fatta salva comunque la procedura autorizzativa ordinaria di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed eventualmente, ove necessaria, quella relativa alla V.I.A. di cui alla Parte II, Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla DGR n. 119/02 e s.m.i., nonché alle disposizioni di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.

#### 4. DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La "Documentazione Tecnica" da allegare alla domanda di autorizzazione definitiva (*Schema di domanda di autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile - Modulo 1*), con riferimento alla tipologia dell'impianto mobile, deve contenere almeno i seguenti dati:

1. **Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.** da cui risultino, fra l'altro, le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l'oggetto sociale, la sede legale e che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né che a tali procedure sia stata sottoposta nel precedente quinquennio;
2. **Relazione tecnica** indicante:
  - a. **indicazione dei rifiuti di cui si chiede il trattamento nell'impianto**, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, raggruppati per categoria di attività di recupero o smaltimento; qualora sia previsto il trattamento di rifiuti pericolosi devono essere specificate le caratteristiche di pericolosità e i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti;
  - b. **descrizione del processo di trattamento;**
  - c. **descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;**
  - d. **potenzialità massima giornaliera;**
  - e. **tipologia e quantità degli effluenti prodotti** e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di captazione e raccolta eventualmente da adottare;
  - f. **tipologia e quantità delle eventuali emissioni in atmosfera** prodotte e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento;
  - g. **sistemi atti ad evitare od attenuare fenomeni di inquinamento acustico** e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevamento;
  - h. **sistemi e dispositivi di captazione**, raccolta, trattamento e caratterizzazione dei rifiuti prodotti;
  - i. **attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto** o che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;
3. **Caratteristiche dell'impianto:**
  - a. **Numero identificativo dell'impianto** (costituito, ove presente, da numero di matricola o telaio);
  - b. **Schede tecniche descrittive dell'impianto** fornite dalla casa costruttrice con specifici disegni e fotografie;
  - c. **Dichiarazione di conformità dell'impianto** (o delle sue parti) alle direttive CE 98/37





(macchine), CEE 89/336 (campi elettromagnetici) e CEE 73/23 (bassa tensione) fornite dalla casa costruttrice;

4. **Elaborati grafici** datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato: tavole grafiche di progetto quotate, in scala 1:100, con piante, prospetti, sezioni significative (trasversale e longitudinale), riportanti disposizione tipica dei macchinari, delle canalizzazioni e degli eventuali scarichi liquidi e dei punti di emissione in atmosfera e particolari costruttivi;

## 5. COMUNICAZIONE DI CAMPAGNA DI ATTIVITÀ

### 5.1 Modalità di svolgimento della campagna di attività – Decorrenza termini

I soggetti interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività, per mezzo di impianti già autorizzati (dalla Regione Abruzzo o da altre Regioni), almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione dell'impianto, devono inviare alla Regione, in n. 4 copie, la comunicazione prevista, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegando alla stessa, copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo e iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (dalla data di operatività della Categoria 7 del D.M. n. 406/1998, come modificato dal **D.M. 03/06/2014 n. 120** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali").

Il periodo di 60 (sessanta) giorni previsto dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Regione. La Regione, anche a seguito di segnalazione effettuata dall'ARTA, competenti per territorio, può richiedere motivate integrazioni alla documentazione presentata; la richiesta sospende i termini del procedimento.

Il rispetto del predetto termine (60 gg), non si applica esclusivamente nel caso di impianto mobile che effettua servizi di "pronto intervento per rottura e fermo di impianti" (es. impianto di depurazione di acque di scarico, rotture di un impianto fisso di trattamento), quindi, in casi di emergenza che richiedono interventi non prevedibili ed indifferibili, per ragioni di emergenza, di tutela dell'ambiente e della salute, del prevalente interesse alla continuazione dell'attività in mancanza di soluzioni alternative (TAR Abruzzo - Ordinanza su ricorso n. 305/2008), nonché nelle more dell'emanazione di disposizioni statali in merito. In tali casi, fermo restando gli obblighi di comunicazione a carico della Ditta e previo invio di una relazione tecnica da parte del titolare e/o legale rappresentante dell'impianto interessato dal fermo, nella quale devono essere specificate le cause e le possibili soluzioni, l'impianto mobile può esercitare le attività per un periodo di tempo strettamente limitato al ripristino della funzionalità dell'impianto interessato dal fermo.

La campagna di attività non può avere durata di norma superiore a un anno e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Nel caso di rinnovo della campagna di attività, questa è comunicata alla Regione tre mesi prima della scadenza, unitamente ad una relazione tecnica, datata e firmata da professionisti abilitati nelle specifiche materie, che deve contenere, la dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato ovvero, qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come comunicazione di una nuova campagna di attività. Nel caso in cui non vi siano varianti alla campagna di attività la comunicazione di rinnovo effettuata entro i termini sopra indicati consente al richiedente di proseguire l'attività.

Le operazioni della campagna di attività per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti a mezzo di impianto mobile, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato ed i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

Alla comunicazione della campagna di attività da parte del richiedente, ai sensi del presente provvedimento, il competente Servizio regionale provvede alla sola presa d'atto. Nelle more della presa d'atto, l'attività può essere esercitata. La proroga della comunicazione della campagna di attività, deve avvenire almeno 60 gg prima della scadenza. Nel caso in cui vi siano varianti alla comunicazione di campagna di attività, effettuata entro i termini di cui sopra, la stessa è da intendere come nuova comunicazione della campagna di attività;







5.2 Per **luogo di produzione** è inteso uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall'art. 230 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad esclusione dei rifiuti finali od intermedi derivanti dalla gestione di rifiuti legittimata ai sensi degli artt. 208, 211, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5.3 Il deposito di rifiuti da sottoporre a trattamento deve rispettare i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente per:

1. **deposito temporaneo**, secondo le modalità previste dall'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)**, già autorizzati in capo al titolare del sito di cui agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Analogamente lo stoccaggio dei rifiuti successivo al trattamento eseguito con l'impianto mobile, deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo, ovvero la procedura di autorizzazione delle operazioni D15 o R13 di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Analogamente lo stoccaggio dei rifiuti successivo al trattamento eseguito con l'impianto mobile, deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo, ovvero la procedura di autorizzazione delle operazioni D15 o R13 di cui agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

5.4 Qualora l'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tale caso il termine di cui al *punto 5.1*), resta sospeso finì all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale. Sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs 152/2006:

- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5.5 L'impianto deve essere collettato e completato con tutte le strutture (es. *nastri trasportatori, tubazioni, serbatoi di stoccaggio additivi, .. etc.*), necessarie al funzionamento. Le eventuali opere accessorie (es. *vasche, platee, tcoperture, serbatoi, recinzioni,.. etc.*), devono già essere esistenti ed autorizzate in quanto le stesse non possono essere autorizzate con la campagna di attività, ma attraverso le ordinarie procedure di competenza comunale.

5.6 Nel caso l'impianto dia origine ad **emissioni in atmosfera**, nell'autorizzazione dell'impianto mobile possono essere individuati limiti e prescrizioni alle emissioni stesse, ferma restando la possibilità di subordinare l'esercizio della campagna a specifiche prescrizioni rilasciate dall'autorità territorialmente competente. In particolare, in fase di valutazione di ogni singola campagna, la Regione, ex art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di concerto con l'ARTA - Distretto territorialmente competente, provvederà a prescrivere opportuni accorgimenti atti a contenere le specifiche emissioni anche rispetto alle polveri ed alle sostanze organiche. Per permettere il collegamento alle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto mobile dovranno preventivamente essere ottenuti tutti i permessi/nulla osta/autorizzazioni da parte degli Enti competenti. Può essere vietato l'esercizio delle attività previste qualora risulti pregiudizievole dell'ambiente e della salute pubblica.

5.7 Nel caso in cui l'impianto mobile venga utilizzato in aree sottoposte a **vincoli paesistici e ambientali**, qualora dall'installazione ed esercizio dell'impianto derivi una modifica allo stato dei luoghi, l'attività necessita della preventiva autorizzazione paesaggistica, precisando che laddove i manufatti non debbano essere fissati stabilmente al suolo, non necessita la stessa autorizzazione.

5.8 Il Servizio Gestione Rifiuti, sulla scorta delle eventuali osservazioni dell'ARTA - Distretto provinciale





competente per Territorio, da rimettere entro **30** (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, comunica le eventuali prescrizioni integrative, ovvero assume un provvedimento di divieto allo svolgimento dell'attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, i soggetti interessati sono tenuti ad osservare gli adempimenti previsti dagli art. 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto*) o Sistema Sistri di cui al D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" e s.m.i., in quanto applicabili.

#### 5.9 Garanzie finanziarie

Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una garanzia finanziaria ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### 5.10 Campagne di attività svolte con impianti mobili necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica

Gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione delle bonifiche autorizzate ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora già compresi nel progetto approvato, non sono soggetti ad ulteriore comunicazione di campagna di attività. Inoltre, alle campagne di attività svolte ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, utilizzando impianti mobili già previsti nel progetto approvato ai sensi dell'art. 242, comma 7, nonché dell'All. 4, alla parte quarta del citato D.lgs. non si applicano le procedure di V.I.A.. Infine, in virtù del carattere di urgenza che rivestono le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non sono analogamente sottoposte né all'obbligo di comunicazione preventiva alla Regione né alle procedure di V.I.A., le campagne finalizzate all'esecuzione delle stesse, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione come descritto nelle comunicazioni all'autorità competente di cui all'art. 242, commi 1 e seguenti, del medesimo D.Lgs.

#### 6. CAMPAGNA DI ATTIVITÀ E COMPATIBILITÀ' CON SITI IN CUI SI SVOLGONO ALTRE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO

Di norma la singola campagna di attività non può essere superiore ad **un anno** (*salvo proroghe su motivata comunicazione del proponente*).

La possibilità di effettuare campagne di trattamento, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso impianti di recupero e/o di smaltimento rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compresi anche i soli R12/R13 e D13/D15, sarà valutata caso per caso dal competente servizio regionale.

Nel caso di campagna di attività di impianti mobili si svolga presso impianti di recupero, compreso il solo R13, di rifiuti che effettuano le operazioni ai sensi del **D.M. 05.02.1998**, così come modificato dal **D.M. 186/06**, la stessa deve conformarsi alle disposizioni regionali di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. DF3/24 del 06.03.2003** e s.m.i..

#### 7. DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA CAMPAGNA DI ATTIVITÀ

La "**Documentazione Tecnica**" da allegare alla campagna di attività (*Schema di comunicazione per lo svolgimento di campagna di attività di un impianto mobile - Modulo 2*), con riferimento alla tipologia dell'impianto mobile, deve contenere almeno i seguenti dati:

##### 1. Relazione tecnica riportante:

- a. **la descrizione dettagliata del sito** relativo alla campagna di attività per la quale viene presentata la comunicazione stessa;
- b. **il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;**
- c. **cronoprogramma della campagna** oggetto della comunicazione;
- d. **i dati specifici inerenti all'attività** quali tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti (ad esempio: indicazione dei rifiuti trattabili nell'impianto, con specificazione della





classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, quantità dei rifiuti oggetto dell'attività, rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione (*a tal proposito si rammenta che, di norma, i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere classificati con codici CER 19*);

- e. **criteri di verifica della compatibilità** tra rifiuti ed impianto;
- f. **quantità dei rifiuti** oggetto dell'attività;
- g. **rifiuti o materie recuperate** risultanti dall'attività e loro destinazione;
- h. **le modalità di esercizio** in ordine allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche ed alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività stessa;
- i. **l'indicazione delle componenti ambientali interessate** all'esercizio dell'impianto e delle relative misure di contenimento dei relativi impatti;
- j. **l'impegno al ripristino ante operam del sito** al termine della campagna di attività;
- k. **la definizione delle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza** nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (piano di emergenza);

**2. Elaborati grafici relativi ai seguenti vincoli:**

- a. Corografia generale con indicazione dell'area dell'intervento;
- b. Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione dell'area dell'intervento;
- c. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) con indicazione dell'area dell'intervento e della zona omogenea;
- d. Piano Regionale Paesaggistico (P.P.R.) di cui al DLGS 42/2004;
- e. Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) – ex- Legge 1497/1939 e Legge 431/85;
- f. Carta del Vincolo Idrogeologico – Regio Decreto n° 3267/1923 e Legge Regionale 4/99;
- g. Carta della Pericolosità e del Rischio di cui al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- h. Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (P.S.D.A);
- i. Carta sul Rischio Sismico – D.M. 16/01/1996 e s.m.i.;
- j. Carta d'Uso del Suolo (aree boscate, coltivate, pascoli e praterie, frutteti);
- k. Carta delle Tipologie Forestali;
- l. Carte inerenti la presenza di Parchi e Riserve Nazionali e Regionali, S.I.C., Z.P.S., Zona IBA, Siti appartenenti a Rete Natura 2000;
- m. Stralcio del Piano Urbanistico Generale o Attuativo con indicazione dell'area dell'intervento;
- n. Carta del Vincolo Archeologico e Paesaggistico;
- o. Planimetria Catastale;
- p. Planimetria di dettaglio riportante le distanze da case sparse, funzioni sensibili, centri abitati nel raggio di almeno 1.000 metri;
- q. Planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto mobile con vie di accesso, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario, i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti, posizionamento ed ubicazione dei punti di scarico idrici e dei pozzetti fiscali e d'ispezione, con indicazione delle aree pavimentate, dei punti di emissione in atmosfera;
- r. Layout dell'impianto
- s. Qualora ricorrano i presupposti di cui alla DGR n. 119/2002 e s.m.i., copia del giudizio del CCR-VIA, inerente lo studio di impatto ambientale (SIA).

**N.B.: nel caso vi sia presenza di vincoli, l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli enti competenti.**



## 9. CONDIZIONI GENERALI DELLE CAMPAGNE DI ATTIVITÀ

Nell'esecuzione delle singole campagne, fatta eccezione dei casi elencati al *punto 5.5*), devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

1. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "*D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 - Autorizzazione Regione Abruzzo*", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;
2. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul S.O. alla "G.U. n. 273 del 21/11/2002 - Serie generale";
3. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal **DPCM del 14.11.1997 e s.m.i.** Per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al **D.Lgs. 04/09/2002, n° 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"** e s.m.i.;
4. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (*art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
5. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (*Allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982*).





**SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE**  
(ex art. 208, comma 15 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Alla Regione Abruzzo  
Servizio Gestione dei Rifiuti  
Via Passolanciano, 75  
**65124 PESCARA**

PEC: [gestionerifiutiebunifiche@pec.regione.abruzzo.it](mailto:gestionerifiutiebunifiche@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 all'esercizio dell'impianto mobile Marca «.....» - Modello «.....» - «Matricola n. ....» per lo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento (*specificare le operazioni come indicate negli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ....., il ....., residente a ....., via ....., n. ...., nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Società (ragione sociale) ....., con sede legale in (*indirizzo completo*) ....., tel. ...., fax ....., e-mail: ....., codice fiscale /partita IVA ..... PEC: .....

**CHIEDE**

il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca «.....» - Modello «.....» - «Matricola n. ....» per lo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento (*specificare come indicate negli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*) di rifiuti inerti e da C&D, rifiuti pericolosi e/o non pericolosi ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto mobile di gestione rifiuti avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014);
3. Atto da cui risulti la disponibilità dell'impianto mobile (es. proprietà, affitto, .. etc.) in originale o copia conforme e la conformità dello stesso impianto alla Direttiva Macchine allegando la relativa certificazione;
4. Documentazione Tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione definitiva, con riferimento alla tipologia dell'impianto mobile (*vedere Allegato punto 4: Documentazione Tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione*);
5. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (dalla data di operatività della Categoria 7 del D.M. n. 406/1998, come modificato dal D.M. 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali");
6. Eventuale copia della precedente autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile o di altri documenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

..... li, .....

L'istante (*firma per esteso e leggibile*)

.....

**Informativa:**

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato **sottoscritta e presentata o inviata anche per via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

**Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003:** i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Regione Abruzzo in relazione alla dichiarazione formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, i medesimi potranno essere corretti, integrati, e, ricorrendone gli estremi, cancellati o il bloccati su richiesta del dichiarante.

Il Responsabile del trattamento è il funzionario cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.





**SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  
CAMPAGNA DI ATTIVITA' DI UN IMPIANTO MOBILE**  
(ex art. 208, comma 15 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Alla Regione Abruzzo  
Servizio Gestione dei Rifiuti  
**65124 PESCARA**

PEC: [gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it](mailto:gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Comunicazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152 del 03.04.2006 per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero e/o smaltimento (*specificare le operazioni come indicate negli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006*) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ....., il .....,  
residente a ....., via ..... n. ...., nella sua qualità  
di Titolare/Legale Rappresentante della Società (ragione sociale) .....,  
con sede legale in (*indirizzo completo*) ....., tel.....,  
faxv....., e-mail: .....,  
codice fiscale /partita IVA ..... PEC.....

**COMUNICA**

- a) Di voler svolgere la campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con l'impianto mobile (*indicare marca, modello, matricola*) autorizzato da (*indicare l'Ente che ha rilasciato il provvedimento*) con atto (*indicare numero e data di rilascio*).
- b) La campagna si svolgerà a partire dal (*indicare data presunta di inizio*) per una durata di giorni (*indicare il numero previsto che di norma non può superare i 12 mesi salvo proroghe e su motivata richiesta del proponente*).
- c) La campagna si svolgerà presso (*indicare località, comune, provincia*).

A tal fine allega la seguente documentazione:

- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto mobile di gestione rifiuti avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014);
- e) Documentazione Tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione definitiva, con riferimento alla tipologia dell'impianto mobile (*vedere Allegato punto 7: Documentazione Tecnica da allegare alla campagna di attività*);
- f) Copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- g) Copia delle garanzie finanziarie di cui al *punto 5.9 dell'Allegato A*;
- h) La valutazione effettuata da un tecnico competente del livello di immissione del rumore generato dall'impianto nelle condizioni di carico massimo sui possibili recettori situati nell'area di esercizio, con l'indicazione delle eventuali misure di contenimento;
- i) Organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto con le rispettive qualifiche professionali;
- j) Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

Luogo e data.....

.....  
(firma del legale rappresentante della Società)

N.B. - In caso di trasmissione di copie fotostatiche non autenticate, le stesse devono essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificare l'autenticità dei documenti allegati, resa dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi degli artt. 17 e 47 del D.P.R. 445/2000. Inoltre tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa e la documentazione tecnica deve prevedere anche la sottoscrizione da parte di tecnico abilitato.

Informativa:

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato sottoscritta e presentata o inviata anche per via fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Regione Abruzzo in relazione alla dichiarazione formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, i medesimi potranno essere corretti, integrati, e, ricorrendone gli estremi, cancellati o il bloccati su richiesta del dichiarante.

Il Responsabile del trattamento è il funzionario cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.

